

## Verbale d'incontro

In data 15 febbraio 2017, presso gli uffici di Cologno Monzese, 46 si sono incontrate:

la Direzione del Personale rappresentate da Roberto Rispoli, Stefano Catani e Stefania Boccaccini

E

Le OO.SS. rappresentate dalle segreterie nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM, nelle persone di Massimo Luciani, Paolo Gallo e Pierpaolo Mischi, dalla segretaria regionale della FISTEL-CISL dell'Emilia Romagna Antonella Amerini e dal segretario generale della UILCOM Lombardia Bruno Bifronte.

Le OO.SS., coerentemente con l'ordine del giorno, richiedono un approfondimento sul nuovo accordo commerciale tra Videotime S.p.A. e DNG S.p.A., anticipatamente rinnovato.

A tal riguardo le OO.SS. chiedono l'estensione fino alla scadenza del nuovo accordo commerciale, fissata il 31.12.2019, degli effetti della clausola convenuta tra Videotime S.p.A., DNG Srl, e OO.SS. firmatarie, con l'art. 5 ("Garanzie") dell'accordo di armonizzazione dello 01.08.2012, relativo alla cessione di ramo d'azienda delle sedi regionali di Videotime S.p.A., che impegna cedente e cessionario ad individuare soluzioni finalizzate all'occupazione del personale appartenente al ramo d'azienda anche con eventuale ricollocazione all'interno di Videotime.

Sull'argomento l'azienda afferma, che le garanzie previste dall'art. 5 dell'accordo dello 01.08.2012, sono parte integrante dell'accordo di armonizzazione e non sono riconducibili in alcun modo all'accordo commerciale tra Videotime e DNG.

Per questo motivo, conferma, che la stipulazione del nuovo accordo commerciale, che proseguirà anche dopo il quinquennio, non è idonea a protrarre l'arco temporale dell'accordo sindacale (in particolare dell'art 5), la cui scadenza resta ferma al prossimo 31.07.2017.

Il secondo tema affrontato all'ordine del giorno, è stato, la lettera inviata dallo studio legale Alleva – Sabbatini alla Videotime S.p.A, alla DNG S.p.A e alle segreterie nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM.

Lo studio legale Alleva – Sabbatini, richiede alle parti firmatarie dell'accordo di armonizzazione sedi regionali dello 01.08.2012, l'applicabilità della clausola di garanzia prevista dall'art. 5 dello stesso accordo, per nome e per conto dei Sig.ri Enrico Rossi, Fabrizio Valenti, Domenico Pompei, Marco Sgattoni e Alessandro Ercoli, licenziati dalla DNG S.p.A prima della scadenza dei 5 (cinque) anni previsti dall'accordo sindacale.

L'azienda espone la sua posizione rispetto alla richiesta.

I Sig.ri assistiti dallo Studio Legale Alleva – Sabbatini, sottoscrivendo una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta, hanno dichiarato di null'altro avere a pretendere rispetto agli intercorsi rapporti di lavoro, rinunciando a qualsiasi pretesa ad essi collegata.

Ciò renderebbe irricevibile la richiesta avanzata dallo Studio Legale Alleva – Sabbatini per conto dei suoi assistiti.

Le OO.SS. prendono atto di quanto sopra.

L.C.S.

Direzione del Personale  


OO.SS.  
